

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DELLE
PERSONE CON DISABILITA' INSERITE NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI

- Adottato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell'ULSS 8 "Berica" nella seduta del 22.02.2024

Premessa

Premesso :

che le spese per la residenzialità delle persone con disabilità dei comuni del Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 "Berica" confluiscono nel "Bilancio Sociale ULSS", finanziato dai comuni attraverso la corresponsione di un trasferimento annuale, ai sensi della vigente normativa regionale;

che i contributi comunali di cui al presente regolamento vengono erogati mediante utilizzo del "Bilancio Sociale ULSS" e che la liquidazione è in capo ad ULSS 8 "Berica".

Il presente regolamento disciplina i destinatari e le modalità di determinazione dei contributi a carico dei comuni per far fronte alle spese di inserimento nelle strutture residenziali socio-sanitarie dell'area disabilità a favore dei nuclei familiari, indigenti ovvero privi dei mezzi necessari per sostenere autonomamente i costi relativi alla quota di rilievo sociale di cui al successivo art. 4, al cui interno sono presenti persone con disabilità, congenita o acquisita, inserite nei servizi residenziali a titolo definitivo.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire l'adeguata assistenza, come prevista nel progetto personalizzato predisposto dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a favore delle persone residenti nel territorio del Distretto Est dell'ULSS 8 Berica, individuate al successivo art. 2 "Destinatari degli interventi". Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell'Amministrazione Comunale, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti e hanno carattere integrativo.

Costituisce infatti principio generale che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del nucleo familiare come rilevata dal dpcm 159/2013 s.m.i.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la modalità di determinazione di contributi a sostegno dei costi relativi alla quota di rilievo sociale di cui al successivo art. 4 per l'inserimento nelle strutture residenziali socio-sanitarie delle persone con disabilità, congenita o acquisita, la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata valutata in sede di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale) e titolare di Impegnativa di Residenzialità (I.R.).

Il presente regolamento si applica ai servizi forniti nelle seguenti strutture residenziali socio-assistenziali dell'area disabilità:

- ⑩ Residenza Sanitaria Assistita (RSA);
- ⑩ Centri di Riferimento per Gravi Disabilità e disturbi del comportamento (CRGD);
- ⑩ Comunità Alloggio.

Il presente regolamento, per equità nel trattamento, si applica altresì alle persone con disabilità in età adulta per le quali il progetto definito in sede di UVMD preveda l'inserimento in un centro servizi residenziali per persone anziane.

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, gli inserimenti in strutture residenziali che applicano esclusivamente una retta sociale (quali Gruppi Appartamento, Comunità di tipo familiare).

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

Sono destinatari dell'intervento di integrazione della retta socio-sanitaria le persone residenti nei comuni del Distretto Est dell'AULSS 8 Berica alla data di ingresso in struttura, ex L. 328/2000 art. 6 comma 4, valutate idonee per l'inserimento in struttura in sede di UVMD, che possiedono i seguenti requisiti :

- ⑩ persone adulte, di età compresa fra 18 e 65 anni, con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e titolari di impegnativa di residenzialità;
- ⑩ persone inserite nelle strutture accreditate per la disabilità con età superiore ai 65 anni, qualora il progetto personalizzato ne preveda la permanenza in quanto struttura maggiormente adeguata alla persona stessa (come previsto da DGR Veneto n. 152 del 16/02/2018).

Art. 3 - Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento, in base all'art. 6 del DPCM n. 159/2013 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria), è composto dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni a carico IRPEF, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 3 dello stesso DPCM, fatta salva comunque la facoltà per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 4 – Retta delle strutture residenziali socio-sanitarie

La retta complessiva della struttura residenziale è così articolata:

- ⑩ quota di rilievo sanitario: è a carico del Bilancio sanitario dell'Azienda ULSS, alla voce Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), ed è stabilita dall'impegnativa di residenzialità in base ai livelli previsti dalla normativa regionale vigente;
- ⑩ quota di rilievo sociale (alberghiera): è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria, come sopra definita. Tale quota è a carico dell'utente ed è oggetto di integrazione da parte del comune di residenza nei casi, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Criterio per la determinazione del contributo comunale

Il contributo comunale viene determinato per differenza rispetto alla quota di rilievo sociale autonomamente sostenibile dal nucleo familiare, tiene conto delle diverse quote sociali praticate dalle strutture residenziali a ciclo continuativo e viene graduato in funzione del valore ISEE del nucleo familiare.

La quota di rilievo sociale giornaliera autonomamente sostenibile dal nucleo familiare, tenuto conto delle fasce riportate nella tabella successiva, è calcolata come segue :

RETTA alberghiera giornaliera - ((ISEE di accesso - ISEE dell'utente) / 365)

RETTA alberghiera giornaliera (da € a)	ISEE di accesso €
50,00	8.883,93
55,00	10.708,93
60,00	12.533,93
65,00	14.358,93
70,00	16.183,93
75,00	18.008,93
80,00	19.833,93
85,00	21.658,93
90,00	23.483,93
95,00	25.308,93
100,00	27.133,93
105,00	28.958,93
110,00	30.783,93
115,00	32.608,93
120,00	34.433,93

Non beneficiano del contributo i nuclei privi di un'attestazione ISEE o in possesso di un'attestazione riportante un valore ISEE superiore al valore ISEE di accesso specifico per la quota sociale praticata dalla struttura residenziale a ciclo continuativo in cui è inserita la persona disabile.

Il nucleo versa la quota di rilievo sociale autonomamente sostenibile direttamente all'Ente Gestore.

Art. 6 – Procedura di accesso al contributo e adempimenti delle parti

L'accesso al contributo avviene con richiesta su apposita modulistica.

Il richiedente, al momento della richiesta del contributo, deve essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Il beneficiario del contributo deve provvedere annualmente a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS ISEE e darne comunicazione ai Servizi Sociali del comune di residenza entro il 31 marzo di ogni anno.

Le quote così determinate decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso o dalla presa in carico dell'utente se successiva.

La mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS ISEE nel termine indicato comporta la sospensione del contributo da parte del Comune e l'utente è pertanto tenuto a corrispondere l'intera quota di rilievo sociale per il periodo intercorrente tra il 31 marzo e la data di presentazione effettiva. Il Comune è tenuto a comunicare il periodo di sospensione all'ULSS 8 Berica.

L'utente ha l'obbligo di comunicare e di documentare ogni variazione della capacità economica nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Il Comune provvede all'eventuale rideterminazione delle quote con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicano all'ULSS 8 Berica – Distretto Est – U.O.S. Disabilità, entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS ISEE se effettuata oltre il termine fissato, le quote a carico delle persone con disabilità residenti sul proprio territorio.

Il competente servizio ULSS procede a comunicare all'utente, al suo legale rappresentante e all'Ente Gestore la quota sanitaria, la quota alberghiera a carico del Bilancio Sociale e la quota alberghiera posta a carico dell'utente per l'annualità di competenza.

Art. 7 - Controlli

I Comuni procedono, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali di cui l'amministrazione comunale viene in possesso a seguito del procedimento instaurato sulla base del presente regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento U.E. 2016/679 nonché dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Parametrazione economica per gli utenti delle strutture sociali

Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento si applicano anche alle persone con disabilità inserite nelle comunità familiari e gruppi appartamento, fermo restando che la relativa spesa è a carico dei bilanci dei rispettivi comuni di residenza e non del Bilancio Sociale ULSS 8 "Berica".

Art. 10 - Abrogazioni

Con l'approvazione del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento in materia approvato con delibera di Consiglio Comunale del 28/11/2011 n. 59.

Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il vigente regolamento trova applicazione anche per le situazioni che al momento dell'entrata in vigore sono già inserite all'interno dei servizi oggetto della regolamentazione.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/06/2024.

Dopo il primo anno di applicazione e comunque non oltre il secondo anno, il Comitato dei Sindaci ne verificherà la sostenibilità, al fine di revisionare o confermare il Regolamento.